


Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C.C.C.
Il Presidente

Bari, 4.12.77

Prot. 456 1

Ill.mo Prof. Luigi TARRICONE
Presidente Consiglio Regionale
S E D E

Oggetto: disegno di legge "Norme di interpretazione ed integrazione della legge regionale 25.3.74, n. 18



Allegata alla presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato alla unanimità dalla II Commissione nella seduta del 16.11.77 e sul quale la I Commissione, nella seduta del 5 dicembre u. s., ha espresso parere favorevole.

(dott. Raffaele Augelli)

R. Augelli
dst. juncens

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Bari, li 6/12/77

Prot. n. 4394/171

ND/am

Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale

S E D E

Al Signor Presidente della
2^ Commissione Consiliare

S E D E

Oggetto: Parere ex art. 19 d.di l. " Norme di interpreta-
zione ed integrazione della legge regionale 25
marzo 1974, n. 18".

Si comunica alla S.V. che questa Commissione ha espres-
so, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, nella seduta del
5/12 u.s., parere favorevole al disegno di legge in oggetto,
apportando la seguente modifica:

Art. 3 - Modificare 1977 in 1978;


Art. 4 - E' soppresso.

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)
d'ordine del Presidente

(dott. Nicola De Filippis)

del presidente



DISEGNO DI LEGGE

NORME DI INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 1974, N. 18

RELATORE: dott. Raffaele AUGELLI

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la predisposizione del disegno di legge riguardante "Norme di interpretazione ed integrazione della legge regionale 25/3/1974, n. 18", si è resa necessaria per chiarire le incertezze di interpretazione che sono sorte in sede di applicazione dell'ultimo comma dello art. 94 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, in quanto la volontà del legislatore regionale, in ordine al contenuto della norma, non appare abbastanza trasparente dalla esposizione letterale.

Ciò al duplice scopo di salvaguardare i diritti acquisiti in relazione al trattamento di fine servizio del personale proveniente dallo Stato con iscrizione all'ENRAS e di porre gli interessati in condizione di usufruire subito, anche se in parte, dei diritti relativi al trattamento di fine servizio che, quasi sempre, per ragioni connesse alla complessità delle relative procedure, aggravate dalle competenze di più Enti, il personale cessato dal servizio si vede corrispondere con notevoli ritardi; alcune volte la corresponsione deve essere addirittura fatta a favore degli eredi per il lungo periodo che trascorre.

Per ovviare a tali inconvenienti, la Regione, secondo quanto predisposto dal disegno di legge, può corrispondere agli aventi diritto un congruo acconto pari al 70% su quanto dovuto dagli Enti interessati.

La liquidazione dell'acconto è previsto che avvenga, così come stabilisce l'ultimo comma dell'art. 2 della legge in discussione, mediante rilascio, da parte degli aventi diritto, di procura per il recupero delle somme anticipate; a questo proposito la II Commissione Consiliare, in sede referente, nel mentre ha accolto i principi informativi della legge approvando alla unanimità gli artt. 1, 3 ed i primi commi dell'art. 2, ha avuto grosse perplessità nell'approvare l'ultimo comma

./.

dell'art.2 laddove si stabilisce che l'acconto sarà liquidato previo rilascio di procura notarile a favore della Regione per il recupero delle somme anticipate.....

La Commissione ritiene che la procura notarile, per il suo carattere intrinseco della revocabilità, non sia l'istituto più idoneo al recupero delle somme anticipate. Una forma, invece, che può offrire maggiori garanzie sarebbe, a giudizio della Commissione, la cessione del credito.

Pertanto, colleghi Consiglieri, la II Commissione sottopone alla vostra decisione la scelta della forma di recupero delle somme che saranno anticipate agli aventi diritto per la cessazione dal servizio.

R. Augusti

ART. 1

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dell'art.94 della legge regionale 25.3.74, n.18, è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e la indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L.

ART. 2

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità premio di servizio e di buonuscita rispettivamente da parte dell'I.N.A.D.E.L. e dell'E.N.P.A.S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previo rilascio da parte degli aventi diritto di regolare ^{atto di unione di cui al} procura notarile a favore della Regione per il recupero delle somme anticipate presso l'Istituto e lo Ente predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

ART. 3

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo, nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1978 e successivi, all'oggetto: "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio stesso" e mediante l'istituzione di un correlativo capitolo dell'Entrata del Bilancio stesso, Titolo IV - cat. 11^ - all'oggetto: "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto", ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.